

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE FALLIMENTARE

RG V 1713/2018

A scioglimento della riserva formulata nel corso dell'udienza del 20.12.2018, il Giudice osserva quanto segue.

Il piano del consumatore, relativo ai debitori [REDACTED] a seguito di domanda presentata al Tribunale per la nomina di professionista, è stato predisposto dal Professionista dott. Vincenzo Di Paolo.

Sussistono le condizioni soggettive previste dalla legge, visto che i debitori non possiedono i requisiti per il fallimento, essendo consumatori che hanno contratto debiti per scopi personali.

Il provvedimento di fissazione dell'udienza in cui il Giudice avrebbe deciso se omologare il piano del consumatore è stato notificato a tutti i creditori, dei quali una finanziaria ha svolto contestazioni.

Sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7 della legge 3/2012

Dal piano attestato dal professionista emerge che sussistono i presupposti di cui all'art. 7 della legge 3/2012, in quanto il consumatore: 1) versa in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge ovvero il ricorrente si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*; 2) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo 11 della legge n. 3/2012; 3) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); 4) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordi del debitore, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Completezza della documentazione

Come attestato dal Professionista, la proposta di accordo è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, legge n. 3/2012.

Atti in frode e requisito della meritevolezza

Non sono emersi atti in frode ai creditori, e sussiste il requisito di meritevolezza previsto dalla disciplina del sovraindebitamento, il quale è stato determinato da cause non imputabili al debitore.

In particolare, il profilo della meritevolezza emerge dall'analisi dei motivi del sovraindebitamento. Il debito è sorto allorquando, dopo la nascita della seconda figlia, i debitori hanno dovuto acquistare un nuovo appartamento (prima erano in fitto) grazie a un mutuo, ristrutturare e arredare l'abitazione. I debitori riuscivano a fare fronte all'indebitamento grazie a un reddito complessivo familiare pari circa ad euro 3.000,00 al mese ([REDACTED] è dipendente della TTT Lines; sua moglie svolgeva lavori di economia domestica percependo circa euro 800,00 al mese). La situazione di sovraindebitamento è dipesa dall'incidente subito da [REDACTED] nel 2015, all'esito del quale non ha potuto più lavorare e percepire reddito. Il professionista incaricato ha rilevato che il debitore alla sottoscrizione del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione aveva verosimilmente piena consapevolezza e disponibilità economica di adempiere, e non ha effettuato spese voluttuarie. Quindi [REDACTED] non hanno *"assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere"* e che non hanno *"colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non*



proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". Vanno quindi disattesi i rilievi di Italcapital secondo cui difetterebbe il requisito della meritevolezza.

Composizione del passivo

Dalla relazione del professionista incaricato emerge che l'esposizione debitoria di [REDACTED] è costituita dalla complessiva somma di euro 237.979,47, inclusi il compenso del gestore della crisi in prededuzione, il residuo credito ipotecario di CheBanca contratto per l'acquisto dell'immobile, e i crediti chirografari derivanti da finanziamenti.

Va aggiunto inoltre il debito verso l'Agenzia delle Entrate. I debitori hanno rilevato che al momento della predisposizione del piano non vi era traccia del debito lamentato attualmente dall'Agenzia Entrate Riscossione, in quanto lo stesso risulta iscritto a ruolo solo in data 10/11/2018 e per il quale non è stata ancora trasmessa cartella. Tale debito è pari ad € 3.935,78, composto per € 2.713,00 da imposte e per la restante parte da sanzioni ed interessi. Con riferimento a tale posizione, con memoria integrativa del 12.12.2018 i debitori hanno proposto: l'integrale copertura del 100% dell'imposta di €. 2.713,00 usufruendo dell'art. 6 c. 9 ter del DL. 22 ottobre 2016 n. 193 coordinato con la legge di conversione del dicembre 2016 n. 225, il quale prevede: "Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore"; il pagamento della somma in 27 rate di cui 26 da €. 100,00 cadauna e la 27 di €. 113,00 a saldo; il pagamento di tali somme in aggiunta a quanto già previsto dal piano in particolare nel periodo che intercorre dalla rata n.15 alla rata n. 42, con garanzia di pagamento e firma del cognato oltre che dagli stessi debitori [REDACTED]

Nel corso dell'udienza del 20.12.2018, il Professionista Designato dott. Vincenzo Di Paolo ha affermato di condividere la memoria di replica dei debitori contenente le integrazioni al piano relativamente al debito verso l'Agenzia delle Entrate. Quindi anche tale proposta integrativa deve intendersi coperta dal parere favorevole del Professionista.

Composizione dell'attivo

Con riferimento al patrimonio di cui dispone il debitore, il professionista ha evidenziato quanto segue:

[REDACTED] è dipendente di TTT Lines a tempo indeterminato, e percepisce la retribuzione mensile di euro 2.200,00;

la coniuge in comunione di beni, coobbligata con il marito [REDACTED] è disoccupata a seguito dell'incidente che l'ha colpita nel 2015;

i due coniugi sono proprietari dell'immobile in cui vivono, del valore di euro 125.000,00;

[REDACTED] è proprietario di un'auto del valore di circa euro 1.600,00, una moto del valore di euro 1.700,00 e uno scooter del valore di euro 1.400,00;

quindi il patrimonio complessivo, oltre allo stipendio mensile di [REDACTED] è pari ad euro 129.700,00;

le due figlie dei debitori non producono reddito e sono a carico dei genitori;

la somma mensile necessaria per il sostentamento della famiglia è pari ad euro 1.300,00.

Convenienza della proposta

La proposta è conveniente per i creditori.



La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito, mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti. In particolare il debitore propone il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione (in 15 rate mensili), del 87,14% del creditore privilegiato per il mutuo fondiario (in 103 rate mensili), nonché 2,4547% dei creditori chirografari (in due rate). Quindi, la somma complessiva che il debitore propone di pagare, in base alle ridotte possibilità economiche verificate del debitore istante, è di € 144.000,00. Va aggiunta la proposta di pagamento anche per l'Agenzia delle Entrate, nella misura sopra già indicata.

L'unica garanzia che il debitore istante può offrire è il proprio reddito mensile derivante dal lavoro dipendente a tempo indeterminato. Una parte del fabbisogno mensile per l'estinzione dei debiti è garantita da [REDACTED] suocera di [REDACTED] pensionata, e in subordine da [REDACTED] titolare di un'attività economica.

La proposta prevede il pagamento di tali percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti. Poiché le entrate mensili familiari ammontano a € 2.200,00 e la somma di cui il ricorrente ha necessità per soddisfare le esigenze familiari è di € 1.300,00 al mese, è ragionevole destinare la somma mensile indicata nell'attestazione del professionista per soddisfare tutti i creditori, oltre alla copertura parziale assicurata dalla suocera del debitore (il piano prevede che euro 900 al mese siano messi a disposizione da [REDACTED] e i residui euro 300,00 dalla suocera pensionata).

Per quanto attiene la durata del piano rateale previsto, è noto che la Legge numero 3/2012, nel disciplinare il piano del consumatore, non pone alcun limite di durata massima dello stesso, ugualmente a quanto fa la legge fallimentare con riferimento al concordato preventivo. Comunque, in considerazione delle circostanze del caso concreto è ragionevole la durata di 103 mensilità per l'estinzione del mutuo fondiario, di 12 mensilità per l'estinzione dei crediti in prededuzione, e in due rate per l'estinzione dei crediti chirografari.

Sono superabili le contestazioni pervenute da Italcapital S.r.l. A fronte della contestazione di un creditore nella proposta di un piano del consumatore, il giudice è tenuto a valutare la convenienza della proposta rispetto l'alternativa liquidatoria: ebbene, sul punto il Professionista ha effettuato una valutazione comparativa sulle prospettive di realizzo (considerando anche la possibile vendita forzata dell'immobile di proprietà), e ha appurato che con la soluzione liquidatoria si ricaverebbe la somma di euro 101.262,83, a fronte della somma di euro 125.000,00 ricavabile sulla base del piano proposto (a cui va aggiunta la somma messa a disposizione per l'estinzione del debito verso l'Erario, nella misura sopra indicata). Il piano del consumatore è quindi più conveniente rispetto alla prospettiva liquidatoria.

La fattibilità del piano

Va condiviso il giudizio positivo del Professionista in merito alla fattibilità del piano richiesto ex artt. 9, comma 2°, e 15, comma 6°, della Legge 3/2012, in quanto il debitore propone a garanzia del corretto adempimento del piano del consumatore da lui formulato il credito retributivo mensile oltre alla garanzia della suocera pensionata.

Sussistenza dei presupposti per l'omologa

Il piano del consumatore, nei termini sopra descritti, può essere quindi omologato, con gli effetti di cui all'art. 12 ter L. 2012 n. 3.

Con riferimento poi all'esecuzione del piano del consumatore, l'OCC/il Professionista con funzioni di OCC dovrà vigilare sull'esecuzione del piano, con i poteri di cui all'art. 13 L. 2012 n. 3.



L'art. 12 bis L. 212 n. 3 dispone che il Giudice disponga adeguata pubblicità del provvedimento di omologa; l'art. 15 della medesima legge dispone inoltre che l'OCC esegue le pubblicità disposte dal Giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda, tra cui la procedura del piano del consumatore. Quindi sarà l'OCC, o il professionista nominato con funzioni di OCC, a curare l'adeguata pubblicità del provvedimento.

In assenza di opposizioni, nulla va disposto sulla spese del presente procedimento.

PQM

visto l'art. 12 bis L. 2012 n. 3, omologa il piano del consumatore così come sopra descritto e come illustrato nella relazione del Professionista;

dispone che il debitore effettui i pagamenti secondo le modalità indicate nel piano omologato;

rammenta che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 2012 n. 3, dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

dispone l'immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Torre Annunziata (www.tribunaletorreannunziata.it), sezione pubblicità legale, a cura del professionista che svolge le funzioni di OCC, con eventuali spese a carico del ricorrente;

dispone che il Professionista - OCC, anche a mezzo pec, dia immediata comunicazione del presente provvedimento ai creditori presso la residenza o sede legale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

TA, 3 gennaio 2019

Il Giudice
Dott. Fabio Di Lorenzo

